Sent. n. 132/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott. Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul giudizio iscritto al n. 80374 del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 12.05.2024, proposto dal Sig. XX (omissis), nato a omissis il omissis, ed ivi residente alla Via omissis, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Giulio Venticinque n. 23, presso lo Studio dell'Avv. Mira Telarico (mira.telarico@pecavvocatitivoli.it) che lo rappresenta e difende, giusta procura agli atti.

contro

- Ministero della Difesa – in persona del Ministro p.t., domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;
- Ministero della Difesa – Direzione generale della Previdenza Militare e della Leva, in persona del Direttore Generale p.t., domiciliato in Roma, Viale dell'Esercito n. 186;
- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)- in persona del

legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma, alla Via Ciro il Grande n. 21;

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del 26.02.2025, celebrata con l'assistenza del Segretario, Paola Venanzini, l'Avv. Andrea Botta, per l'INPS, e il Ten. Col. dott. Roberto Sulli, per il Ministero della Difesa; nessuno è comparso per il ricorrente.

Considerato in

FATTO

Il ricorrente, ex Sottoufficiale della Marina Militare, cessato dal servizio per limiti di età e posto nella categoria dell'ausiliaria in data 29.07.2023, con un'anzianità di servizio utile di 48 anni, 6 mesi e 23 giorni alla cessazione e di 16 anni, 11 mesi e 24 giorni al 31.12.1995, è destinatario del sistema di calcolo pensionistico c.d. "misto".

Con il ricorso in epigrafe chiede di accertare il proprio diritto al ricalcolo del provvedimento provvisorio di pensione con l'applicazione dell'aliquota 2,44% di cui alle sentenze delle Sezioni Riunite di questa Corte nn. 1/2021/QM e 12/2021/QM, da applicare alla Quota A retributiva della pensione, per ogni anno di servizio maturato sino al 31.12.1995, per il completamento della Quota A, con conseguente diritto ad arretrati e accessori di legge.

Con memoria depositata il 22.01.2025, si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa che ha, preliminarmente, eccepito

l’inammissibilità del ricorso contro un trattamento pensionistico ancora provvisorio e, nel merito, ha chiesto il rigetto della pretesa attorea.

Con memoria depositata in data 22.01.2025, si è costituito in giudizio l’INPS che ha chiesto l’estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva e, in subordine, il rigetto di ogni pretesa nei confronti dell’Istituto.

Con atto depositato in data 25.02.2025, il ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare all’azione intrapresa in giudizio, considerato che, da un esame approfondito della propria pensione provvisoria in relazione alla normativa applicata allo stato attuale, non viene arrecato alcun nocumento al proprio emolumento pensionistico.

All’udienza odierna, i rappresentati delle controparti hanno dichiarato di accettare l’atto di rinuncia di parte attrice.

All’esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Parte ricorrente ha espressamente dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, come da atto depositato in Segreteria in data 25.02.2025.

Le Amministrazioni resistenti in udienza hanno dichiarato di accettare la rinuncia.

Ogni ulteriore statuizione da parte del Giudicante è, pertanto, preclusa e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio e il non luogo a pronuncia sulle spese ai sensi dell’art. 110 c.g.c.

PQM

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio – in composizione di Giudice Unico per le pensioni, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

f.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 06.03.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA